

23 NOVEMBRE 2012

PALAZZO DI GIUSTIZIA

L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE

RELAZIONE di Luciano Marcon e Marco Tozzi

Sommario

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA	2
Nozione	2
Le diverse fattispecie	3
Rifiuto	4
Fonti operative	5
Presupposti per l'accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro:	6
1. <i>Accertamento preliminare</i>	6
2. <i>Conducente coinvolto in sinistro stradale</i>	8
3. <i>Motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool</i>	9
Alcuni riferimenti giurisprudenziali	10
Accertamento con etilometro	13
Inquadramento normativo e giurisprudenziale	13
Accompagnamento	14
Modalità operative del controllo	14
Alterazioni del risultato e problematiche di rilevamento	17
Modalità operative - modulistica - atti di P.G.	20
Considerazioni conclusive	23
Accertamento sanitario	26
Protocollo operativo alcool	28
Panoramica sulle sanzioni in relazione agli esiti dell'accertamento	30
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	31
Nozione	31
Presupposti per l'accertamento ex art. 187 c. 2 bis e 3:	31
1. <i>Accertamento preliminare</i>	31
2. <i>Conducente coinvolto in sinistro stradale</i>	34
3. <i>Ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti</i>	34
Accertamento della contravvenzione ex art. 187 C.d.S.	35
L'accertamento clinico-tossicologico ovvero analitico	35
L'accertamento tramite prelievo e analisi di liquidi biologici	35
Panoramica sulle sanzioni in relazione agli esiti dell'accertamento	37
Differenze tra accertamento da stato di ebbrezza e da alterazione da sostanze stupefacenti	39
Considerazioni conclusive	39

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Nozione

Guidare un veicolo in stato di ebbrezza alcolica significa porsi alla guida di un veicolo in stato di alterazione da uso di bevande alcoliche, provato a seguito di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0.5 g/l nel sangue, ai sensi dell' art. 186 comma 6 C.d.S. o da indici sintomatici.

Commento [CdT1]:

Pertanto perché possa essere ipotizzato l'illecito di guida in stato di ebbrezza devono sussistere due condizioni:

- il trasgressore deve essere **conducente di veicolo**; *(sul punto è bene precisare la definizione di veicolo, ovvero che anche il conducente di veicolo non a motore incorre nell'illecito, benché la Suprema Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 19 marzo 2012 n. 10684 abbia previsto che non si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - in questo caso occorre inviare segnalazione al locale ufficio del D.T.T. per i provvedimenti di competenza; es. revisione ex art. 128 C.d.S.)*
- ed essere in stato di ebbrezza **alcolica** (con tasso alcolemico >0,5 g/l)

L'abuso di sostanze alcoliche può determinare anche lo stato di ubriachezza, che costituisce una alterazione psicofisica più intensa dello stato di ebbrezza alcolica e si concretizza solo nell'ipotesi in cui risulti manifesto in luogo pubblico o aperto al pubblico; si manifesta quale completo stordimento che può assumere forma di esaltazione molesta (sul punto Cass. Sez. Unite 5/2/1999: "l'ubriachezza comprende ed assorbe in sé, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stadio più avanzato: ma per essere perseguibile deve essere, oltre che in luogo pubblico, anche manifesta").

La tutela dell'interesse giuridico nel caso di ubriachezza, così come previsto dall'art. 688 del codice penale (fattispecie trasformata in illecito amministrativo dall'art. 54 D. Lgs. 30 novembre 1999, n. 507 - "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 309,00"), si inquadra nella prevenzione dell'alcolismo e più in generale nella tutela dell'ordine pubblico.

Il conducente sorpreso alla guida in stato di ubriachezza, ovvero quando manifesti all'esterno dell'abitacolo del veicolo comportamenti riconducibili allo stato di ubriachezza, sarà altresì responsabile della guida in stato di ebbrezza alcolica.

La distinzione fra i due stati di alterazione psicofisica assume rilievo esclusivamente nell'ipotesi di concorso.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza la contravvenzione (ora illecito amministrativo nella fattispecie prevista al comma 1 dell'art. 688 cp, mentre resta reato nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma) di ubriachezza prevista dal codice penale concorre con il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 del codice della strada.

La funzione di protezione dei due beni giuridici appare ben distinta: nell'ubriachezza, come già detto, si intende tutelare l'ordine pubblico mentre nella guida in stato di ebbrezza l'interesse tutelato è la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone che si trovano in quel ambito specifico.

Le diverse fattispecie

Lo stato di ebbrezza, a seconda dell'intensità, è disciplinato con tre diverse fattispecie (la più lieve di tipo amministrativo le altre due di tipo penale) autonome, non in rapporto di specialità.

Il Codice della strada punisce anche particolari tipologie di conducenti che si trovino alla guida sotto l'influenza di alcool (art. 186 bis) con valori al di sotto della soglia minima stabilita dall'art. 186 C.d.S. (ovvero con valore compreso tra 0 e 0,5 g/l) con sanzioni di carattere amministrativo; più precisamente con la Legge 120 del 29 luglio 2010 (in G.U. n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 151) è stata introdotta la cosiddetta "tolleranza zero" per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. In questi casi il conducente non è considerato in stato di alterazione, bensì sotto l'influenza dell'alcool, pertanto non ne verranno analizzate in questa sede le tipologie di accertamento, né le problematiche conseguenti, pur non disconoscendo il contenzioso che ne deriva in sede di opposizione amministrativa.

L'accertamento dello stato di ebbrezza avviene con **dispositivo omologato (etilometro)** o con **accertamento sanitario**.

0. Valore $>0 < 0,5$ g/l (nel caso di conducente professionale e con patente di guida conseguita da meno di tre anni e di età inferiore ai 21 anni); **sanzioni art. 186 bis c. 2;**

1. Valore $> 0,5 < 0,8$ g/l - illecito **amministrativo** sanzioni ex art. 186 c. 2 lett. a);
se conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose sanzioni aumentate;
2. Valore $> 0,8 < 1,5$ g/l - illecito **penale** sanzioni ex art. 186 c. 2 lett. b);
se conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose sanzioni aumentate;
3. Valore $> 1,5$ g/l - illecito **penale** sanzioni ex art. 186 c. 2 lett. c);
se conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose sanzioni aumentate
(anche revoca patente);

Rifiuto

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (illustrati in seguito):

- all'accertamento **preliminare** (art. 186 c.3 C.d.S.);
- ad accertamento tramite **etilometro** (art. 186 c. 4 C.d.S. in relaz. Art. 379 Reg. Esec. C.d.S.);
- per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, agli **accertamenti sanitari** (art. 186 c. 5 C.d.S.);

costituisce **illecito penale** ai sensi dell'art. 186 c. 7 C.d.S. ed è punito con le pene previste dal comma 2 lett c. (ovvero l'ipotesi più grave) con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione.

Vi può quindi essere concorrenza di fattispecie tra il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e la guida in stato di ebbrezza, se questo è accertato tramite la verifica di indici sintomatici. In questo caso, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata (*ex multis* Cass. 18134 - 14/05/2012, ma vi è anche sent. Cass. 27940 - 12/07/2012 secondo cui i dati sintomatici possono evidenziare anche un elevato grado di concentrazione di alcol, ovvero lett. b o c del c. 2 art. 186 C.d.S.), qualora non sia possibile determinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il tasso alcolemico sia superiore al limite di 0,8 g/l (ed è il caso dell'accertamento

sintomatico), il trasgressore deve ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (c. 2 lett. a) attualmente depenalizzata.

Questo dà luogo all'avvio di due procedimenti di cui uno penale (rifiuto) ed uno amministrativo (ebbrezza c. 2 lett. a).

La Polizia Municipale di Torino, se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, procederà all'affidamento temporaneo del veicolo a persona idonea o, in mancanza, al sequestro preventivo dello stesso ai sensi dell'art. 321 C.P.P. in riferimento alle disposizioni fornite dalla Procura della Repubblica (prot. 3736/10 dell'11/11/2010) solo qualora si riscontrino evidenti elementi di alterazione del conducente, secondo la prudente valutazione dell'agente operante, incompatibili con la prosecuzione della guida e la disponibilità del veicolo (da dettagliare sull'annotazione dell'attività di indagine di p.g.), pur non essendo possibile - a seguito del rifiuto - l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.

Fonti operative

Circolare del Ministero dell'Interno e Circolare del Corpo di P.M.

Nel corso dell'ultimo decennio la normativa in materia di guida in stato di ebbrezza ha subito diverse modifiche, integrazioni e/o riscritture. Le più significative:

Legge 1 agosto 2002, n. 168 di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121:

- *abbassamento della soglia minima da 0,8 g/l a 0,5 g/l ed inasprimento delle sanzioni accessorie per i conducenti professionali. (nel Reg. Esec. Art. 379 è tuttora presente il limite di 0,8 g/l presente dalla prima stesura del C.d.S.)*

Legge 2 ottobre 2007, n. 160 di conversione del D.L. 3 agosto 2007, n. 117: (successivamente modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 del decreto legge 92/2008):

- *introduzione di tre fasce di ebbrezza alcolica in relazione al tasso di concentrazione alcolica cui conseguono tre diverse ipotesi sanzionatorie; il rifiuto di sottoporsi all'accertamento costituisce illecito amministrativo.*

Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92:

- *il rifiuto di sottoporsi all'accertamento torna ad essere illecito penale.*

Legge 29 luglio 2010, n. 120:

- *introduzione dell'art. 186 bis: "tolleranza zero" per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;*

- *depenalizzazione dell'ipotesi meno grave di stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 lett. a) che prevede sanzioni amministrative pecuniarie.*

Il Corpo di Polizia Municipale osserva una procedura operativa divulgata con la recente circolare operativa generale, n. 7 del 23/02/2012 con la quale ha recepito le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 300/A/42175/109/42 del 29/12/2005, impartendo disposizioni operative specifiche in relazione al territorio di competenza, tenendo conto dei dispositivi in dotazione al personale del Corpo.

A titolo esemplificativo, la Circolare del Corpo dispone di effettuare l'accertamento con etilometro sul luogo in cui il conducente viene fermato, attesa la capillare dotazione di questo dispositivo ai vari reparti e pertanto di non provvedere all'accompagnamento presso gli uffici, sebbene tale possibilità sia espressamente prevista dalla novella legislativa e dalle disposizioni ministeriali. Viene parimenti disposto di non doversi generalmente applicare l'accertamento sintomatologico, considerando la disponibilità dell'apparecchio di rilevamento, al quale si deve primariamente ricorrere per l'accertamento: tutto ciò costituisce valido fondamento per l'eventuale reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Presupposti per l'accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro:

1. **Accertamento preliminare** con apparecchi portatili (art. 186 c. 3) con esito positivo.
2. Conducente coinvolto in **sinistro stradale** (art. 186 c. 4).
3. **Motivo** di ritenere che il conducente si trovi sotto l'influenza dell'alcol (art. 186 c. 4).

1. Accertamento preliminare (cosiddetto pretest) - art. 186 c. 3.

Gli organi di polizia stradale (articolo 12, commi 1 e 2 C.d.S. ovvero agenti e ufficiali di P.G.) possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti preliminari finalizzati ad acquisire elementi per motivare l'obbligo di sottoporsi a controlli con etilometro; il bene protetto è la sicurezza della circolazione e della correlata finalità di prevenzione.

È definito accertamento qualitativo preliminare dalla norma (art. 186 c. 3) che prevede che i metodi non siano invasivi e garantiscano la riservatezza personale.

L'introduzione a livello normativo degli accertamenti qualitativi non invasivi è stata prevista a seguito dell'abbassamento della soglia minima dello stato di ebbrezza da 0,8 a 0,5 g/l, in relazione al fatto che lo stato di alterazione possa anche non manifestarsi in modo certo dai sintomi o comportamenti del conducente. L'organo di polizia stradale può richiedere, quindi, a tutti i conducenti di sottoporsi a questo accertamento preliminare anche se non sono palesi sintomi tipici o comportamenti che possano ingenerare il dubbio dell'abuso di alcool. È tuttavia possibile sottoporre i conducenti anche a test comportamentali, ma tale eventualità è ormai caduta in disuso.

L'accertamento qualitativo preliminare è operato a discrezione degli agenti operanti.

Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno 300/A/42175/109/42 del 29/12/2005, per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, **non è richiesta omologazione** secondo le procedure previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. L'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili **non costituisce fonte di prova** per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.

Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi al test preliminare si configura il **reato di rifiuto** ex art. 186 c. 7 C.d.S.

Modalità operative.

Lo strumento in dotazione alla Polizia municipale di Torino è l' AlcoBlow® Plus prodotto dalla Lion Laboratories Ltd.

Il dispositivo è a forma di torcia e, per individuare l'eventuale assunzione di alcool oltre i limiti di legge, analizza un campione di aria alveolare espirata e

raccolta dal cono convogliatore rivolto verso il soggetto sottoposto al test. Funziona utilizzando una cella elettrochimica per determinare la presenza di alcool in un campione di gas.

Acceso lo strumento, i led presenti negli indicatori di "stato" e di "alcool" si colorano di rosso, poi ambra indi verde; l'autodiagnosi, accompagnata da tre bip, non necessita di riscaldamento ed impiega pochi secondi dall'accensione per essere pronto al test.

Non appena l'indicatore di "stato" diventa verde, e' possibile procedere con il test.

È possibile ricorrere a due diverse procedure di utilizzo: attiva o passiva; le disposizioni operative propendono per l'utilizzo nella sola modalità attiva.

Attiva.

Il cono dello strumento deve essere tenuto a circa 2,5 cm dalla bocca, in posizione frontale e perpendicolare alla bocca, non angolato. Il soffio deve essere moderato e continuo direttamente nel cono convogliatore che è dotato di aperture per la fuoriuscita dell'aria espirata evitando così il ritorno della stessa verso la bocca del soggetto. Se la quantità d'aria espirata è corretta, l'indicatore di stato diventerà di colore ambra; il soggetto deve continuare a soffiare finché l'indicatore non diventi rosso, accompagnato da un doppio bip.

Passiva.

Lo strumento aspira un campione di espirato mentre il soggetto parla o espira; lo strumento deve comunque essere mantenuto ad una distanza di circa 2,5 cm dalla bocca, in posizione frontale.

Risultati del campionamento.

Luce di stato verde: percentuale di alcol inferiore a 0,30 g/l.

Luce di stato ambra: percentuale di alcol compresa tra 0,30 e 0,50 g/l.

Luce di stato rossa: percentuale di alcol compresa tra 0,50 e 0,80 g/l

2. Conducente coinvolto in sinistro stradale - art. 186 c. 4.

Il comma 4 dell'art. 186 contempla quale presupposto per l'accertamento con dispositivo omologato (etilometro) anche il caso del conducente coinvolto in sinistro stradale.

La norma non pone ulteriori precisazioni (come invece previsto all'art. 187 c. 1 bis per la guida in stato di alterazione facendo uso di sostanze stupefacenti : "se il conducente ... provoca un incidente stradale" con le complicazioni del caso), pertanto per procedere all'accertamento con etilometro:

- non rileva il **nesso eziologico** tra causazione del sinistro e accertamento del tasso alcolemico; gli agenti operanti hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 186 c. 4 ultimo periodo) **in ogni caso** d'incidente stradale.
- non rileva inoltre che, in conseguenza del sinistro, coloro che sono coinvolti abbiano a patire **lesioni personali**; si può pertanto procedere anche in assenza di feriti. Bisogna comunque precisare che qualora il conducente, a seguito di sinistro, sia trasportato in ospedale, si dovrà fare ricorso alla procedura di accertamento sanitario prevista dal c. 5 dell'art. 186 C.d.S.
- non costituisce altresì presupposto per l'accertamento, in ogni caso d'incidente, il fatto che il conducente presenti i sintomi dello stato di ebbrezza; questi può essere sottoposto agli accertamenti per il solo fatto di essere stato coinvolto in sinistro stradale.

3. Motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool - art. 186 c. 4.

L'accertamento con etilometro è altresì possibile quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'influenza dell'alcool;

L'accertamento sintomatico può costituire **fonte di prova** anche in assenza dell'accertamento con etilometro (es. in caso di rifiuto), secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis es. *Cass. 18134 - 14/05/2012*). Secondo sent. *Cass. 27940 - 12/07/2012* i dati sintomatici possono evidenziare anche un elevato grado di concentrazione di alcol, ovvero lett. b o c del c. 2 art. 186 C.d.S.)

L'art. 379 c. 3 Reg. Esec. C.d.S. riferisce di **circostanze sintomatiche** dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. Tali indicazioni hanno evidentemente quale destinatario l'organo accertatore e non l'organo giudicante in sede di contenzioso;

contengono infatti le procedure operative (che risentono della prima redazione del Codice prevedendo esclusivamente fattispecie penali per la guida in stato di ebbrezza e 0,8 g/l quale soglia minima di concentrazione) relative alla procedura di accertamento.

Alcune circostanze sintomatiche:

- *ingiustificate ed improvvise manovre;*
- *compimento di azioni imprudenti anche in presenza di agenti del traffico;*
- *reazioni inconsulte e non coordinate all'intimazione dell'ALT;*
- *alito che emana odore di alcool (cd. alito vinoso);*
- *movimenti grossolani e andamento barcollante (cd. difficoltà deambulatoria);*
- *eccessiva sudorazione, respirazione affannosa, euforia;*
- *tono della voce immotivatamente alto o con variazioni verso timbro più alto;*
- *difficoltà di articolazione del linguaggio.*

Alcuni riferimenti giurisprudenziali.

Cass. Sezioni unite del 5 febbraio 1996, n. 1299

*Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del **libero convincimento**, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, **il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza** (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come **può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.***

La norma regolamentare ha come destinatario l'agente o l'ufficiale di P.G. che ha facoltà e non dovere di procedere all'accertamento con gli strumenti ivi previsti. La questione (facoltà/obbligo) è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale perché ne fosse verificata l'illegittimità costituzionale, che ha dichiarato la questione inammissibile, nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la mera facoltà, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 107 del

18/04/2000 (richiamando le conclusioni della medesima Corte, ord. 194/1996) ne ha dichiarata la manifesta inammissibilità, considerando che il rimettente scambia l'ambito di discrezionalità relativa alle tecniche di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero piano probatorio) con l'asserita mancanza di oggettiva certezza e tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale

A seguito dell'intervento della Corte a Sezioni unite, l'orientamento giurisprudenziale ha ritenuto l'accertamento con modalità diverse da quelle regolamentari come dato acquisito come prova

Cass. pen., Sez. IV, 04/12/2009, n. 48026.

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n. 92 del 2008, conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada.

In assenza dell'esame con etilometro è necessario che gli elementi sintomatici siano significativi e tali da determinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'assunzione di alcol sia superiore alla soglia minima (non è sufficiente "alito vinoso")

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 12 ottobre 2005, n. 3692

*Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico. Peraltro, questo principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all'uso di sostanze alcoliche possa far ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, anche perché il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per l'effetto, **in difetto dell'esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge**, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (quali, nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l'imputato «non sembra molto in sé», non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all'abuso di alcool, e la riferita*


presenza dell'alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibili all'assunzione di bevanda alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata).

L'accertamento dell'agente ha rilevanza oggettiva ai fini della prova, quale fonte di conoscenza diretta e non mera sensazione soggettiva.

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 25 gennaio 2006, n. 20236

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova dello stato di ebbrezza del conducente può essere tratta - in assenza, nel processo penale, della previsione "di prove legali" e valendo, in detto processo, il principio del libero convincimento del giudice -, dalla valutazione di tutti i dati disponibili, ed in particolare di una serie di elementi sintomatici, nel novero dei quali rientra indubbiamente anche quello rappresentato da un'anomala condotta di guida (non diversamente giustificata) alla quale fa esplicito richiamo l'art. 379 Reg., comma 3, laddove si precisa che "resta fermo, in ogni caso, il compito dei verbalizzanti di indicare ... le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida; così come vi rientra la percezione, da parte di testimoni, del cosiddetto "alito vinoso" (Cass. Sez. 4[^] 15/11/1994, n. 3829, Malacrino'; Cass. Sez. 5[^] 1/2/1995, n. 2499, Corradini; Cass. Sez. 4[^] 28/3/1995, n. 5296, Pisaniello; Cass. Sez. Un. 27/9/1995, n. 1299, Cirigliano; Cass. Sez. 6[^] 27/1/2000, n. 2644, Calderas; Cass. Sez. 4[^] 2/4/2000, n. 25306, Ottolini; Cass. Sez. 4[^] 9/6/2004, n. 32961, P.M. in proc. Massacesi), dovendosi inoltre rilevare, in ordine a tale elemento, che la percezione, da parte del testimone, di un alito fortemente alcolico emanato dal conducente non costituisce, diversamente da quanto affermato in ricorso, un mero apprezzamento soggettivo od un giudizio, bensì un fatto **oggettivo**, percepito dal teste *ex propriis sensibus* (per mezzo dell'olfatto), utilizzabile al fine di prova ed avente valenza non difforme da quella riconoscibile alla percezione de visu di una determinata circostanza.

SCHEMA OPERATIVO



ACCERTAMENTO CON ETILOMETRO

Inquadramento normativo e giurisprudenziale.

Abbiamo sopra analizzato le tre condizioni che legittimano l'accertamento con etilometro, ovvero con strumento omologato ai sensi dell'art. 379 del Reg. Esec. C.d.S.

L'accertamento effettuato con l'etilometro, poiché realizzato con strumenti tecnici non invasivi della sfera personale e non comportando una diminuzione dell'integrità fisica e della sfera di autodeterminazione della persona, non può essere qualificato come trattamento sanitario obbligatorio. Per questo motivo, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è ipotizzabile alcun dubbio sulla conformità costituzionale della norma del codice, in relazione agli artt. 13 (libertà personale) e 32 (trattamento sanitario obbligatorio) della Costituzione.

L'accertamento mediante l'utilizzo dell'etilometro, per le sue caratteristiche e per la sua finalità di investigazione e di assicurazione delle fonti di prova, deve essere classificato come controllo sulla persona. Dal punto di vista processuale, tale accertamento è da inquadrare nell'ambito degli accertamenti urgenti sulle persone che, ai sensi dell'art. 354, comma 3, c.p.p., **sono sempre consentiti alla p.g. anche di iniziativa** e prima dell'inizio di un procedimento penale, ovvero in un ambito meramente amministrativo qualora il test fornisca un esito riconducibile alle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lett. a) o un esito negativo. Tali accertamenti possono essere compiuti dai soli ufficiali di polizia giudiziaria, come descritti ai commi 1 e 2 c.p.p.; nell'ambito della Polizia municipale rivestono la qualifica di ufficiale di P.G. gli appartenenti al Corpo non inquadrati nel ruolo degli agenti.

Ciò è tanto vero che i predetti apparecchi sono affidati a componenti del Corpo di Polizia Municipale aventi al qualifica di Ufficiali di P.G. Va detto tuttavia che l'accertamento dello stato di ebbrezza, qualora non vi siano elementi sintomatici dello stesso, nella persona da sottoporre all'esame, e quindi non vi siano apparenti segni o indizi di reato, può essere ritenuto, come meglio si dirà in seguito, attività di polizia stradale, espletata anche da agenti, e che solo in caso di verifica di indizi di reato tale attività si debba ritenere di polizia giudiziaria.

Accompagnamento

L'accompagnamento presso gli uffici degli agenti operanti non è misura di restrizione della libertà personale (non è da considerarsi accompagnamento coattivo). All'invito rivolto al conducente di essere accompagnato presso gli uffici per l'accertamento, questi può opporre rifiuto: in tal caso si configura il reato di rifiuto, previsto dal comma 7, dell'art. 186 C.d.S., come sopra indicato. L'eventuale trasporto va effettuato con veicolo di servizio.

La Corte Costituzionale con ordinanza del 12 giugno 1996 n. 194 si è pronunciata sulla legittimità dell'accompagnamento, dichiarando la inammissibilità della questione (*la libertà personale non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare*).

Come sopra richiamato (fonti operative) la Polizia municipale di Torino provvede agli accertamenti con etilometro nel luogo in cui il conducente viene fermato; qualora gli operanti non dispongano nell'immediatezza dello strumento, l'etilometro viene recapitato da pattuglie operanti sul territorio.

Dopo aver predisposto la strumentazione (riscaldamento), si procede ad effettuare le rilevazioni. Risulta di fondamentale importanza, al fine di non vanificare l'attività di indagine svolta, che gli agenti operanti mantengano una stretta e continua osservazione delle persone da sottoporre alle prove alcolimetriche.

Modalità operative del controllo

Lo strumento impiegato per la misura della concentrazione esatta dell'alcool etilico nell'aria alveolare espirata da una persona espressa in g/l. è denominato etilometro.

L'accertamento dello stato di ebbrezza, ovvero una concentrazione alcolemica pari o superiore a 0,50 grammi per litro, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata. Tale concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

Ai sensi dell'art. 379 c. 5, 6, 7 e 8 del Reg. Esec. C.d.S. gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva). Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.

Gli apparecchi in dotazione alla Polizia municipale sono conformi alle specifiche sopra descritte.

Di seguito viene descritta la procedura di rilevamento:

- o sullo strumento sono presenti, nella parte superiore, l'etichetta di verifica e di prova nella quale viene attestato che la verifica (preventiva o periodica) è stata correttamente eseguita ed indica la data in cui deve essere effettuata la successiva; nella parte posteriore la targa di identificazione dello strumento.
- o Accensione dello strumento.
- o Fase di lavaggio e autodiagnosi.
- o Fase del riscaldamento (circa 5 - 10 minuti a seconda della temperatura esterna).
- o L'accertamento viene compiuto su stazione mobile o con dispositivo all'interno di autovettura per garantire la temperatura di funzionamento (0 - 40 c°)
- o Terminata la fase del riscaldamento, sul display appare la scritta "pronto" (come sopra illustrato lo strumento indica eventuali anomalie).

- Impostare data ed ora e gli eventuali altri dati. Lo strumento viene generalmente utilizzato con data ed ora inseriti mentre gli altri campi sono in default.
- Terminato il lavaggio della cella di misura, seguirà sul display l'indicazione: "soffiare".
- Inserire il boccaglio monouso all'estremità del tubo di campionamento e procedere al test.
- Un segnale sonoro accompagnerà il campionamento mentre sul display permane l'indicazione "soffiare" (1ª misurazione).
- Sul display compare l'indicazione della misura (per circa 1 minuto) e lo strumento stampa lo scontrino con il risultato. Ripetere la procedura trascorsi almeno 5 minuti (ai sensi dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S.).
- i dati relativi al controllo (operatore, località, etc.) vanno inseriti a cura dell'operatore, dopo la stampa dello scontrino, nel caso in cui non siano stati reimpostati prima del test.

Esiti del rilevamento

Alcuni problemi:

- le due determinazioni non sono concordanti, ovvero non sono riconducibili ad un'unica fattispecie di illecito (lett. a, b o c?); al fine di configurare correttamente la fattispecie violata si rende necessario, pertanto, procedere, sempre ad un intervallo di 5 minuti, ad una terza rilevazione. In tal caso la qualificazione giuridica dell'illecito riscontrato sarà quella risultante dalle due rilevazioni concordanti, ancorché tutti gli esiti cartacei degli accertamenti andranno allegati agli atti del procedimento instaurato (procedura avallata dal Signor Procuratore della Repubblica di Torino con nota 3736/10 del 11.11.2010).
- mancanza di carta nella stampante dello strumento; l'operatore avrà cura di annotare le risultanze nella annotazione dell'attività di indagine. Lo strumento è in grado di ristampare l'ultima misurazione valida.

Alterazioni del risultato e problematiche di rilevamento.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 186 C.d.S. qualora dall'accertamento con etilometro risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza. Come visto la procedura di rilevamento è disciplinata dall'art. 379 Reg Esec. C.d.S.

In numerosi casi il trasgressore si è opposto alle sanzioni adottate eccependo i risultati dello strumento di analisi, rilevando probabili cause di alterazioni del risultato, di cui si elencano i casi più frequenti:

1. assunzione di farmaci
2. soggetti diabetici;
3. temperatura esterna- difetti di funzionamento dello strumento.

Per quanto attiene alla assunzione di farmaci e alle condizioni di soggetti affetti da particolari patologie, le pronunce della giurisprudenza sono numerose.

La Corte d' Appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 2007 ha stabilito che non è errore scusabile l'assunzione di farmaci che abbiano concorso a determinare l'ebbrezza. In questo caso il ricorrente proponeva appello riproponendo la tesi secondo la quale il presunto stato d'ebbrezza, accertato mediante alcol-test, era stato, in realtà, determinato dall'assunzione di farmaci antibiotici, i quali, per effetto collaterale, avevano alterato il metabolismo delle sostanze alcoliche, assunte in piccolissima quantità (una tazzina di caffè corretto). La Corte ha osservato che a prescindere dalla conoscenza o meno da parte del prevenuto degli effetti collaterali delle medicine assunte, è certo che il tasso alcolico accertato superava il limite consentito e che detta assunzione poteva incidere solo sui tempi di smaltimento e non anche sul valore complessivo, confermando la condanna del giudice di prime cure.

In proposito va ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. IV, 30 marzo 2004, n. 45070, la quale ha precisato che *“in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sformata di riscontri probatori”*.

Di identico tenore anche pronunce più recenti:

Cassazione, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 14689

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto, con motivazione conforme a quella del giudice di primo grado (ndr. di condanna), che, allorquando l'alcoltest risulta positivo, come appunto nella fattispecie di cui è processo, la difesa dell'imputato deve fornire una prova contraria a tale accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, ritenendo pertanto non rilevante la richiesta della difesa in relazione al deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro.

Si veda anche Cassazione, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 42084

La recente sentenza della Suprema Corte, sezione IV penale, 13 luglio 2012, n. 28388 è stata letta e commentata nel senso che fosse stabilito che l'assunzione di farmaci possa alterare il risultato dell'alcoltest. In realtà, a ben leggere quanto espresso dalla quarta sezione penale non si discosta dalle linee di indirizzo già adottate in precedenza; nello specifico infatti l'interessato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza di inammissibilità della Corte di Appello di Milano la quale aveva ritenuto che lo stesso riproponesse gli argomenti difensivi già utilizzati in primo grado, reiterati senza tener conto della motivazione dell'atto impugnato. La Suprema Corte, invece, riteneva che le doglianze del ricorrente imponessero di correlare il contenuto esplicativo dell'ordinanza impugnata al contenuto dell'atto di appello, ovvero, in sintesi, alla mancata considerazione dei documenti prodotti e relativi alla inaffidabilità dell'etilometro e la mancata audizione dei testi della difesa.

La Suprema Corte, annullando il giudizio di appello, rimandava alla Corte di Appello di L'Aquila, considerando che anche se gli esiti dei test alcometrici possono in generale essere valutati positivamente dal decidente, ciò non implica la strutturazione di una prova legale al riguardo; rimane fermo l'obbligo del giudice di valutare ogni circostanza pertinente e rilevante.

Viene quindi sancito, come più volte sul tema ha fatto la Suprema Corte, il principio del libero convincimento del Giudice, nel senso che il giudizio non può

essere condizionato dagli esiti di una prova tecnica, come l'etilometro, i cui risultati con assurgono a rango di prova legale, essendo libero il giudice di arrivare ad una decisione sulla base delle prove raccolte, prescindendo talvolta dagli stessi risultati tecnici.

Diverso il caso dell'ebbrezza accidentale-inesistente, data dall'assunzione di farmaci contenenti alcol (colluttori a base alcolica, alcol buccale), che non influiscono sul tasso alcolimetrico del sangue ma solo sull'aria alveolare espirata. In questo caso il tasso di alcol è più elevato solo nei minuti immediatamente successivi all'utilizzo; le disposizioni operative della P.M. di Torino suggeriscono di sottoporre i conducenti al test dopo quindici minuti dal momento del controllo, rendendo infondati, in questo modo, i motivi addotti da parte ricorrente.

In talune circostanze i ricorrenti sostengono l'infondatezza dei rilevamenti effettuati con etilometro perché la temperatura esterna, al momento del rilevamento, non era compresa nel campo (0 - 40 C°) previsto dallo strumento.

La Polizia municipale di Torino, per garantire il corretto funzionamento dello strumento, adotta i seguenti accorgimenti:

- gli accertamenti vengono di norma effettuati con lo strumento:
 - a bordo di auto di servizio, dalla quale lo strumento è alimentata tramite presa di alimentazione a 12 V; all'interno dell'abitacolo è garantita la temperatura corretta di funzionamento a prescindere dalle condizioni termiche esterne;
 - a bordo di stazione mobile, ossia di veicolo di istituto con cabina posteriore allestita ad ufficio mobile riscaldato adibita a vano di controllo e di redazione degli atti relativi; anche in questo caso è garantita la temperatura corretta di funzionamento a prescindere dalle condizioni termiche esterne.

Come sopra precisato, rimane a carico del ricorrente l'onere della prova contraria, ovvero che, nelle circostanze di luogo e di tempo dell'accertamento, la temperatura non fosse conforme alle condizioni indicate dalla casa costruttrice e verificate in sede di omologazione.

In ogni caso è bene precisare che gli strumenti in dotazione alla Polizia municipale di Torino eseguono un test di autodiagnosi, al momento

dell'accensione. In questa fase viene portata in temperatura la cella di misura e il tubo di campionamento in un tempo necessario pari a 5 - 10 minuti a seconda della temperatura ambiente. In caso di anomalia dello strumento derivante dalle temperature (lo strumento verifica diverse temperature: es. temperatura tubo, temperatura contenitore, temperatura cella, etc.) compare un messaggio sul display del medesimo e l'accertamento non può avvenire. Se non compaiono messaggi di errore significa che le temperature di esercizio sono compatibili con l'accertamento, rendendo infondati, in questo modo, i motivi addotti da parte ricorrente.

Modalità operative - modulistica - atti di P.G.

L'accertamento con etilometro è da qualificarsi come controllo sulla persona, con finalità di investigazione ed assicurazione delle fonti di prova. Accertamenti urgenti sulla persona ex art. 354 c.p.p. comma 3 sono sempre consentiti alla p.g., prima dell'inizio di un processo penale ovvero in ambito meramente amministrativo per l'accertamento con etilometro e per tutti i casi di rifiuto.

Come modalità operativa la redazione degli atti va fatta tutta ove possibile nell'immediatezza, a seconda dello stato di coscienza o no del soggetto sottoposto ad indagini. E' importante che la descrizione degli indici sintomatici sia il più possibile dettagliata.

La prova documentale è fornita dagli scontrini, i quali vanno debitamente compilati nelle parti mancanti, sottoscritti ed allegati

Il Comando di P.M. di Torino ha disposto, con la circolare sopra indicata, la seguente cronologia operativa:

- 1) redazione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina/designazione del difensore di fiducia/ufficio;
- 2) ove la persona non sia assistita da un difensore di fiducia, redigere informazione sul diritto alla difesa;
- 3) redigere verbale di accertamento e rilievi urgenti sulla persona, nel quale saranno descritte le operazioni effettuate.

In caso di esito positivo delle rilevazioni:

- a) con un valore di alcoemia compreso tra 0,51 g/l. e 0,80 g/l. e pertanto riconducibile al comma 2, lett. a), si darà corso alla redazione di:
- o verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. e contestuale ritiro del documento di guida in attuazione della sanzione accessoria della sospensione;
 - o ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale si dovrà sottoporre il veicolo a fermo amministrativo per 180 gg., salvo appartenga a persona estranea alla violazione;
 - o eventuale verbale di affidamento in custodia del veicolo a terzi ove non si proceda a fermo amministrativo.

Gli atti giudiziari redatti prima della sottoposizione al test non saranno trasmessi all'A.G., rilevato che la violazione accertata riveste carattere amministrativo; in tal caso gli stessi saranno conservati agli atti di Reparto. Copia del verbale di accertamento, unitamente al documento di guida ritirato, deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 218 C.d.S., all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per i provvedimenti di sospensione .

- b) con un valore di alcoemia compreso tra 0,81 g/l. e 1,50 g/l. e pertanto riconducibile al comma 2, lett. b) si darà corso alla redazione di:
- o verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. e contestuale ritiro del documento di guida in attuazione della sanzione accessoria della sospensione;
 - o ove il veicolo sia classificato come ciclomotore o motoveicolo si procederà al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213, c. 2-sexies, con le procedure di cui all'art. 224-ter;
 - o ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale si dovrà sottoporre il veicolo a fermo amministrativo provvisorio per 30 gg., con le modalità di cui all'art. 224-ter, salvo appartenga a persona estranea alla violazione. La misura non trova applicazione se si è proceduto al su indicato sequestro amministrativo;

- o eventuale verbale di affidamento in custodia del veicolo a terzi ove non si proceda a sequestro o a fermo amministrativo;
- o eventuali verbale di sommarie informazioni testimoniali in merito alle circostanze sintomatiche del conducente;
- o annotazione sull'attività di indagine sull'attività di P.G. svolta

La P.M. provvede quindi a redigere la comunicazione di notizia di reato e a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ai sensi dell'art. 347, comma 2-bis, c.p.p, trattandosi di atti per la quale è prevista l'eventuale assistenza del difensore, la notizia di reato deve essere inoltrata entro 48 ore. Inoltre il verbale di accertamento e rilievi, quale atto cui il difensore ha diritto di assistere, deve essere depositato nella segreteria del P.M. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (art. 366 c.p.p.). Copia degli atti, unitamente al documento di guida ritirato, deve essere inoltre trasmessa, ai sensi dell'art. 223, comma 1, C.d.S., all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per i provvedimenti di sospensione ovvero revoca nei casi previsti.

c) con un valore di alcoemia **superiore a 1,50 g/l** e pertanto riconducibile al comma 2, lett. c) si darà corso alla redazione di:

- o verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. e contestuale ritiro del documento di guida in attuazione della sanzione accessoria della sospensione ovvero della revoca nel caso in cui il conducente abbia provocato un sinistro stradale;
- o verbale di sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca con le modalità di cui all'art. 224-ter, salvo appartenga a persona estranea alla violazione;
- o eventuale verbale di affidamento in custodia del veicolo a terzi ove non si proceda a sequestro;
- o eventuali verbale di sommarie informazioni testimoniali in merito alle circostanze sintomatiche del conducente;
- o annotazione sull'attività di indagine sull'attività di P.G. svolta

La P.M. provvede quindi a redigere la comunicazione di notizia di reato e a trasmettere tutti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ai sensi dell'art. 347, comma 2-bis, c.p.p, trattandosi di atti per la quale è prevista

l'eventuale assistenza del difensore, la notizia di reato deve essere inoltrata entro 48 ore. Inoltre il verbale di accertamento e rilievi, quale atto cui il difensore ha diritto di assistere, deve essere depositato nella segreteria del P.M. entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (art. 366 c.p.p.). Copia degli atti, unitamente al documento di guida ritirato, deve essere inoltre trasmessa, ai sensi dell'art. 223, comma 1, C.d.S., all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per i provvedimenti di sospensione ovvero revoca nei casi previsti.

In caso di esito negativo delle rilevazioni:

Con un valore di alcolemia compreso tra 0,00 g/l. e 0,50 g/l., in assenza di violazioni - fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis - il verbale di accertamento e rilievi e tutti gli atti a questo propedeutici non dovranno essere trasmessi all'Autorità, ma semplicemente conservati agli atti d'ufficio unitamente a dettagliata relazione di servizio.

Considerazioni conclusive.

La previsione dell'accertamento a mezzo etilometro come accertamento urgente sulla persona con l'applicazione delle garanzie difensive previste, come già detto, è finalizzata a garantire l'utilizzabilità degli atti, in particolare dei risultati dell'etilometro.

Tuttavia non si trascura l'esistenza di altra tesi sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza circa la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura in questione per meri controlli di polizia stradale (anche in sostituzione del pretest) e procedere quindi senza l'attivazione delle garanzie difensive, in assenza di un qualche sospetto, dato da circostanze oggettive, dell'esistenza di un reato.

Considerato che l'ipotesi più lieve è una violazione amministrativa, del tutto inutile è l'attività precedente l'accertamento diretta a garantire l'indagato dei propri diritti in caso di accertamento di reato, quando non è stato accertato il reato.

Tale tesi prevede che le garanzie difensive, quindi l'applicazione delle regole del procedimento penale, debbano scattare non prima ma dopo che si sono verificati indizi di colpevolezza o di reato .

Tale tesi, accolta dalla circolare ministeriale, è più compatibile con la disposizione contenuta nel codice della strada che lascia sia agli ufficiali che agli agenti il compito di utilizzare, quando ne ritengano la necessità, lo strumento dell'etilometro, mentre il codice penale all'art. 354 riserva l'accertamento urgente sulla persona nel corso di procedimento diretto ad acquisire prove di reato, solo all'ufficiale.

La tesi convince particolarmente oggi alla luce di una previsione normativa di violazione amministrativa, laddove tutti gli atti del procedimento penale fatti in precedenza dell'accertamento andrebbero archiviati, con apertura ed immediata chiusura di un fascicolo penale, ovviamente quando, da un esame della situazione di fatto delle persone coinvolte, non vi siano segnali esteriori o indizi di stato di ebbrezza che possano ovviamente in ipotesi configurarsi come fattispecie di reato; si pensi al banale incidente stradale con collisione senza rilevanti danni ed alla presenza di persone lucide, orientate, illese.

Il verbale di contestazione (ex art. 200 c. 2 C.d.S.) è proprio solo del procedimento amministrativo, non di quello penale, tenuto conto che la contestazione dell'illecito spetta ex art. 65 c.p.p. all'A.G. e non alla P.G. o alla P.G. ma in presenza di delega (art. 370 c.p.p.), tuttavia, l'indicazione del Comando di P.M., poiché vengono contestualmente applicate sanzioni accessorie come il ritiro del documento di guida ai fini della sospensione patente, e decurtati punti patente, è di compilare obbligatoriamente il verbale di accertamento nell'immediatezza dell'accertamento.

Vanno segnalati casi all'attenzione del Giudice di Pace, competente a decidere sul decreto di sospensione patente e sul ritiro patente finalizzato alla sospensione, in cui nel valutare circa la regolarità della sanzione accessoria applicata, il Giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti al provvedimento oggetto di giudizio, in particolare ha sindacato sulla sussistenza delle condizioni di reato necessarie ai fini dell'applicazione della pena accessoria.

Così facendo non si può dire che si sia sostituito al giudizio di pertinenza del competente Tribunale penale, non sussistendo più l'obbligo di sospendere il giudizio in attesa di quello penale, ma ha verificato la sussistenza, allo stato, delle

condizioni che stanno alla base del provvedimento, nel caso di sospensione patente, applicato in via cautelare dalla Prefettura, e poi del persistere delle ragioni per il mantenimento dell'atto emesso in via cautelare.

In un caso specifico il giudice di pace ha verificato, tramite consulenza tecnico peritale, di tipo medico legale, che la contestazione di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti era viziata da errore, in quanto lo stato di alterazione, o meglio i risultati delle analisi, non dipendevano da assunzione di stupefacente, ma di dosi minime di un normale anti depressivo, che, sia pur in minima parte, aveva determinato la positività del riscontro effettuato con esame del sangue.

Non essendoci poi indizi di prova relativi ad uno stato di alterazione evidente e manifesto agli agenti operanti, il giudice ha correttamente non ritenuto sussistere i presupposti per il decreto opposto annullando lo stesso, e dichiarando a tal fine inefficace il verbale di accertamento presupposto, verbale, si è visto, autonomamente non opponibile, in quanto prodromico ad un procedimento penale.

Più incisivo e diretto può ritenersi il sindacato del giudice di pace quando la sanzione prevista è di tipo amministrativo, nel caso della guida in stato di ebbrezza, laddove valgono tutti i principi sopra descritti circa il libero convincimento del giudice, in altre parole circa il convincimento dello stesso sulla formazione di una prova attestante lo stato di ebbrezza, senza dimenticare che nel giudizio che interessa l'insufficienza di prove o il dubbio sulla fondatezza dell'"accusa" si traduce in un provvedimento di accoglimento del ricorso e di annullamento del verbale.

In particolare sono stati annullati verbali di contestazione della guida in stato di ebbrezza per mancanza della prova di conferma in un accertamento sanitario con prelievo ematico per verificare lo stato di ebbrezza, oppure in un caso di contrasto tra risultanze dell'etilometro e del prelievo ematico cui si era autonomamente sottoposto il conducente sottoposto all'accertamento ed anche nel caso in cui la minima parte di alcol rinvenuta nel sangue non era assolutamente indice di uno stato di ebbrezza.

ACCERTAMENTO SANITARIO

Ai sensi dell'art. 186 c. 5 C.d.S. . per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Appare del tutto evidente che tale richiesta sia intesa facoltà e non come obbligo: gli organi di polizia stradale non possono imporre ad una persona di sottoporsi al prelievo ematico o di liquidi biologici per accertare lo stato di ebbrezza alcolica.; disporre coattivamente misure che incidano sulla libertà personale dell'indagato o di terzi al di fuori di quelle previste nei casi e nei modi dalla legge, è illegittimo per contrasto con l'art. 13 della Costituzione.

Pertanto l'accertamento sanitario, con prelievo ematico, è possibile:

1. in tutti i casi di **incidente** (ovvero anche in assenza di conseguenti cure mediche) oltre alla possibilità di impiego dell'etilometro:
 - prelievo presso struttura sanitaria a seguito di accompagnamento, **previo consenso (scritto) dell'interessato**;
2. in caso di **incidente** con conseguenti cure mediche (**lesioni**):
 - prelievo effettuato per finalità terapeutiche: la polizia giudiziaria acquisisce il referto (non è richiesto consenso); in questo caso viene utilizzato il referto medico come prova nel processo ex art. 234 c.p.p.;
 - prelievo a seguito di richiesta della polizia giudiziaria, previo consenso (scritto) dell'interessato.

Trattandosi di un accertamento sanitario di tipo invasivo, è necessario il consenso della persona che vi deve essere sottoposta (salvo il caso in cui il prelievo sia già stato effettuato dai sanitari per motivi terapeutici). In assenza del consenso non sarà effettuato l'accertamento configurandosi, a fronte del rifiuto, il reato di cui al comma 7, dell'art. 186 C.d.S.; la Corte di Cassazione, IV sezione penale, 11 marzo 2008, n. 10805, annullando la sentenza di condanna della Corte di Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che l'assenso al prelievo non

può essere desunto con procedimento deduttivo viziato dall'assoluta carenza di elementi dai quali inferire, col margine di certezza necessitato dalla inerenza della materia alla sfera dei diritti fondamentali, che il contegno passivo equivalga a consenso.

Il consenso al prelievo ematico deve essere scritto, come precisato dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale, 18 aprile 2007, n. 38537, altrimenti è inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. *“In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria”* (Cass., n. 4862 del 9 dicembre 2003, Triolo; Cass., n. 22599 del 13 maggio 2005, Romano; Cass., n. 20236 del 25 gennaio 2006, Nassiri; Cass., sez. IV, n. 38537 del 21 settembre 2007, Salatri; Cass. n. 10286 del 4 novembre 2008, Esposito; Cass. n. 4118 del 9 dicembre 2008, Ahmetovic; Cass. n. 1827 del 4 novembre 2009, Boraco; Cass. Pen. Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 23311).

Qualora, a seguito di richiesta degli organi di Polizia stradale, l'interessato non fornisca consenso scritto, il medesimo si rende responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, ai sensi dell'art. 186 c. 7 C.d.S.

La richiesta di accertamenti sanitari deve essere consegnata al **medico di turno** del Dipartimento d'emergenza e accettazione (D.E.A.) della struttura sanitaria che, nella circostanza, assume la figura di **ausiliario di P.G. ex art. 348, c. 4, c.p.p.** Il referto è ripetitivo di un fatto storico, relativo ad un'attività non ripetibile, prova atipica liberamente valutabile dal giudice. Non rileva il segreto professionale ex art. 256 c.p.p. (Cass. n. 1827 del 4 novembre 2009).

Le disposizioni operative della P.M. di Torino prevedono di procedere sempre alla richiesta di accertamenti sanitari previsti dall'art. 186 comma 5 C.d.S.

La circolare della Polizia Municipale di Torino dispone la seguente procedura:

- ove il soggetto da sottoporre ad accertamento sia presente e cosciente:
 - redazione del verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, nomina/designazione del difensore di fiducia/ufficio;

- o ove la persona non sia assistita da un difensore di fiducia, redigere informazione sul diritto alla difesa;
- o redigere la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona da notificare al medico di turno;
- ove il soggetto da sottoporre ad accertamento sia assente (perché, ad es., già sottoposto alle cure mediche e non vi sia la possibilità di comunicare con lo stesso) ovvero privo di coscienza:
 - o redigere la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona da notificare al medico di turno; in tale ipotesi è indispensabile dare atto sull'annotazione dell'attività di indagine di p.g. svolta, dell'impossibilità materiale di fornire le prescritte informazioni sulle garanzie difensive

La normativa prevede la facoltà di procedere al **ritiro cautelare del documento di guida** fino all'esito degli accertamenti sanitari e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Condizioni legittimanti il ritiro del documento di guida sono:

1. esecuzione dell'accertamento preliminare di cui al comma 3, art. 186 con esito positivo;
2. esito degli accertamenti sanitari non immediatamente disponibili;
3. presenza di fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza.

Sussistendo congiuntamente tali presupposti, l'organo di polizia stradale può disporre il ritiro del documento di guida che dovrà essere depositato e custodito presso gli uffici del Reparto di appartenenza dell'agente operante, fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Protocollo operativo alcool

Il dettato legislativo è stato altresì accompagnato dal documento interministeriale predisposto dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un disciplinare tecnico denominato "Protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'art. 186 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e

sottoposti a cure mediche presso le strutture sanitarie di base ovvero presso quelle accreditate o comunque equiparate”, presentato il 25 febbraio 2005. Al punto 1.2 del protocollo si legge che l’accertamento si effettua, con il previo consenso dell’interessato (da ritenersi preferibilmente scritto), su un campione di sangue prelevato per l’analisi specifica.

Va precisato, peraltro, che il protocollo non riveste natura regolamentare. Pertanto la sua mancata applicazione potrà valere, tutt’al più, quale fatto rilevante in sede di merito, per l’accertamento del fatto, ma non per l’aspetto procedurale.

Nondimeno, non significa che tale documento abbia valenza neutra. Esso costituisce una cautela, predisposta in ambito ministeriale, affinché sia tutelata la persona del conducente da possibili errori dei verbalizzanti o alterazioni dei campioni. E che il legislatore ponga seria attenzione alla materia emerge con solare nitidezza dal raccordo tra i commi 3, 4 e 5 dell’art. 186.

Va infine precisato che i risultati delle analisi richieste ai sensi dell’art. 186, comma 5, C.d.S. riportano un valore espresso in mg/dl anziché un valore espresso in g/l; ciò in conseguenza del fatto che la concentrazione alcolemica desunta nell’aria espirata (BRAC) misura il tasso alcolemico tramite un rapporto di diretta proporzionalità tra quantità dell’alcool presente nell’espirsto e quantità dell’alcool presente nel sangue, che viene riportato col valore mg/dl; la concentrazione alcolica ematica (BAC) viene espressa in g/l, ed è misurata, usualmente, attraverso il prelievo ematico venoso.

Pertanto lo stato di alterazione da ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 186 c. 2 C.d.S., è accertato in presenza di un referto sanitario attestante il risultato di analisi di laboratorio, espresso in mg/dl, con una risultanza superiore a 50 mg/dl (pari a 0,5 g/l).

Nel nostro ordinamento il parametro che rileva lo stato di ebbrezza è la concentrazione di alcool nel sangue (metodo BAC) e in questa forma deve essere espresso indipendentemente dal metodo di misura. Ai sensi dell’art. 186, comma 6, una persona è considerata in stato di ebbrezza (ai fini dell’applicazione delle sanzioni) quando dagli accertamenti (tecnici o sanitari) risulti un valore della concentrazione alcolemica superiore a 0,5 g./l. Pertanto, in presenza di un referto sanitario attestante il risultato di analisi di laboratorio espresso in mg./dl., una

risultanza superiore a 50 mg./dl. (pari a 0,5 g./l.) comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S.

Panoramica sulle sanzioni in relazione agli esiti dell'accertamento

Tasso alcolemico da 0,51 g./l. a 0,80 g./l. <i>Art. 186, comma 2, lett. a)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.000,00 - PMR € 500,00 entro 60 gg.; • sospensione documento di guida da 3 a 6 mesi; • decurtazione punti 10.
Tasso alcolemico da 0,51 g./l. a 0,80 g./l. ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale <i>Art. 186, comma 2, lett. a) e comma 2-bis</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 4.000,00 - PMR € 1.000,00 entro 60 gg.; • sospensione documento di guida da 6 a 12 mesi; • decurtazione punti 10; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: fermo amministrativo per 180 gg. con le modalità di cui all'art. 214 C.d.S..
Tasso alcolemico da 0,81 g./l. a 1,50 g./l. <i>Art. 186, comma 2, lett. b)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e arresto fino a 6 mesi; • sospensione documento di guida da 6 mesi ad 1 anno; • decurtazione punti 10.
Tasso alcolemico da 0,81 g./l. a 1,50 g./l. ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale <i>Art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 1.600 ad € 6.400,00 e arresto fino a 12 mesi; • sospensione documento di guida da 12 mesi a 2 anni; • decurtazione punti 10; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: fermo amministrativo per 180 gg. ex art. 224-ter C.d.S. (fermo amministrativo provvisorio di 30 gg.).
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l. <i>Art. 186, comma 2, lett. c)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno; • decurtazione punti 10; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: sospensione documento di guida da 1 a 2 anni e confisca del veicolo ex art. 224-ter C.d.S.; • <u>se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione</u>: sospensione documento di guida da 2 a 4 anni.
Tasso alcolemico superiore a 1,50 g./l. ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale ⁽⁹⁾ <i>Art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 3.000,00 ad € 12.000,00 e arresto da 12 mesi a 2 anni; • decurtazione punti 10; • revoca documento di guida; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: confisca del veicolo ex art. 224-ter C.d.S.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nozione

Guidare un veicolo in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti significa porsi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Pertanto perché possa essere tale l'illecito devono sussistere due condizioni:

- il trasgressore deve essere **conducente di veicolo**; (*sul punto cfr stato di ebbrezza*);
- stato di alterazione psico-fisica successivo all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali sostanze sono quelle sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute ai sensi del D.P.R. n. 309/90, indicate nelle tabelle costantemente aggiornate con decreti dello stesso Ministero (ultimo dei quali pubblicato sulla G.U. n. 264 del 12/11/2012): tale corposo elenco comprende numerose sostanze non conosciute dalla collettività come illecite per la guida.

Le fonti operative, per la P.M. di Torino, sono le medesime già illustrate a proposito della guida in stato di ebbrezza.

Presupposti per l'accertamento ex art. 187 c. 2 bis e 3:

1. **Accertamento preliminare** con apparecchi portatili (art. 187 c. 2) con esito positivo.
2. Conducente coinvolto in **sinistro stradale** (art. 187 c. 3 ultimo periodo).
Ai sensi dell'art. 187 c. 4, le strutture sanitarie effettuano gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidente stradale **e sottoposti a cure mediche**.
3. **Ragionevole** motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 c. 2 bis).

1. Accertamento preliminare (cosiddetto *precursore*) - art. 187 c. 2.

Gli organi di polizia stradale (articolo 12, commi 1 e 2 C.d.S. ovvero agenti e ufficiali di P.G.) possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, finalizzati ad acquisire elementi per motivare l'obbligo di sottoporsi all'accertamento tramite prelievo e analisi dei liquidi biologici. Analogamente a quanto previsto per

l'accertamento qualitativo preliminare dello stato di ebbrezza, ex art. 186 c. 3, la norma prevede che i metodi non siano invasivi e garantiscano la riservatezza personale.

L'organo di polizia stradale può richiedere al conducente di sottoporsi a questo tipo di accertamento anche se non sono evidenti sintomi o comportamenti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti (ultimo periodo art. 187 c.2). Non trattandosi di un esame diagnostico è effettuato direttamente dagli organi di polizia stradale.

Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi al test preliminare si configura il **reato di rifiuto** ex art. 187 c. 8 C.d.S.

L'esito del pretest **non costituisce fonte di prova**, ma rende legittimo l'accertamento con metodi clinico-tossicologici.

Le note operative della P.M. prevedono che i conducenti di veicoli coinvolti in sinistro stradale debbano sempre essere sottoposti ad accertamento preliminare.

Strumenti per gli accertamenti preliminari.

Caratteristiche.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005 già citata indica che, per assicurare un accettabile grado di affidabilità dei risultati, possono essere utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 8/9/2000, n. 332, relativa alla Direttiva n. 98/78/CE in tema di dispositivi medico diagnostici in vitro ovvero, in mancanza, i dispositivi approvati dal Ministro della Salute sulla base di verifiche e prove effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità. Gli agenti operanti avranno cura di rispettare le modalità di impiego previste nei manuali d'uso.

Dotazione Corpo di P.M. di Torino. Procedure di utilizzo.

La Polizia municipale di Torino ha attualmente in dotazione due dispositivi:

1. DrugWipe®, prodotto brevettato dall'Securetec A.G. di Germania.

Descrizione.

Dispositivo diagnostico di screening per analisi qualitativa in riferimento al proprio livello di cut-off. Questo dispositivo utilizza il principio dell'analisi immunocromatografica a flusso la a flusso laterale, per la determinazione simultanea qualitativa in 10 minuti, di THC (tetraidrocannabinolo, principio

attivo nella pianta della marijuana), cocaina, oppiacei, metamfetamine e dei loro metaboliti nella saliva.

Risponde ai requisiti indicati nella circolare ministeriale del 29/12/2005.

Procedura di utilizzo

- *Controllare che la confezione sia integra e che la data di scadenza confermi l'utilizzabilità del prodotto.*
- *Estrarre il dispositivo strappando in corrispondenza dell'intaglio preformato. Non utilizzarlo se le linee di controllo sono assenti o presentano un alone rossastro.*
- *Spostare il cappuccio in direzione della freccia, sino a che sia visibile la scritta "press" presente sull' ampolla.*
- *Estrarre il coperchietto blu prestando attenzione a non toccare i due tamponi di raccolta.*
- *Consegnare il dispositivo al soggetto, indicando al medesimo di strofinare i tamponi di raccolta sulla lingua per circa tre volte.*
- *Riposizionare il coperchietto nella sede del dispositivo e schiacciare con forza in corrispondenza della scritta press dello stesso fino ad udire il clic che conferma che i tamponi di raccolta sono assicurati nella loro sede.*
- *Tenere il dispositivo verticale con l'ampolla in basso, schiacciare l'ampolla contenente il liquido in corrispondenza della scritta press presente sul dispositivo avendo cura di continuare a tenere in posizione verticale il dispositivo per circa dieci quindici secondi.*
- *Riportare il cappuccio di copertura nella posizione di partenza, appoggiare il dispositivo su una superficie piana ed attendere i risultati.*
- *I risultati devono essere letti trascorsi dieci minuti.*
- *Se trascorsi i dieci minuti entrambe le linee di controllo non diventano rosse il test non è valido.*
- *Quando in corrispondenza della sostanza compare una linea rossa il test è positivo.*
- *Quando in corrispondenza della sostanza appare una linea, anche se molto sbiadita, il test è positivo.*
- *I risultati non sono più attendibili trascorsi i 10 minuti.*

2. Oratect XP

Descrizione.

Dispositivo diagnostico di classe II per analisi qualitativa in riferimento al proprio livello di cut-off. Questo dispositivo utilizza il principio dell'analisi immunocromatografica a flusso laterale, per la determinazione simultanea qualitativa in 5 minuti circa, di THC, cocaina, oppiacei, metamfetamine e dei

loro metaboliti nella saliva con una precisione del 100 % al suo cut-off. Risponde ai requisiti indicati dalla circolare Ministeriale del 29/12/2005 ed è abilitato ad uso forense come Test di screening rapido e non invasivo. Certificato CE.

Procedura di utilizzo

- *Controllare la data di scadenza del dispositivo riportata sulla confezione. (N.B. Il soggetto da sottoporre al test non deve bere, ingerire cibo o fumare nei 15 minuti antecedenti la prova*
- *Aprire l'involucro strappando in corrispondenza dell' intaglio preformato ed estrarre delicatamente il dispositivo*
- *Rimuovere il cappuccio blu di copertura dalla sua sede tirando delicatamente. Controllare che vi sia la linea blu nell'area della finestra di rilevamento, la quale indica che il congegno è integro.*
- *Consegnare il dispositivo al soggetto da sottoporre al test, dopo averlo informato sulle modalità di utilizzo, avendo cura di avvertirlo di non masticare, succhiare, mordere o piegare il tampone .*
- *Introdurre nella bocca il dispositivo e strofinare delicatamente il tampone con un movimento circolare sulla guancia per 15/20 volte.*
- *Ripetere la procedura sulla guancia opposta.*
- *Strofinare il tampone al di sopra ed al di sotto della lingua per 15/20 volte.*
- *Tenere il tampone al di sotto della lingua per circa 30 secondi. Quando la quantità di saliva e' sufficiente, la linea blu incomincia a salire. A tal punto estrarre il dispositivo dalla bocca, richiuderlo, riporlo su una superficie piana con la finestra di rilevamento rivolta in alto ed attendere.*

2. Conducente coinvolto in sinistro stradale (art. 187 c. 3 ultimo periodo).

Valgono le considerazioni già espresse esaminando il medesimo presupposto a proposito della guida in stato di ebbrezza, ponendo in evidenza che, mentre il comma 4 dell'art. 186 indica tra i presupposti dell'accertamento "ogni caso di incidente", il c. 4 dell'art. 187 integra gli altri due presupposti con l'incidente stradale compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

3. Ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 c. 2 bis).

Come già indicato nel paragrafo precedente, valgono le considerazioni già espresse esaminando il medesimo presupposto a proposito della guida in stato di

ebbrezza, ponendo in evidenza che, a riguardo dello stato di alterazione per stupefacenti, il Codice della Strada precisa che il motivo a sostegno dell'accertamento sanitario sia "ragionevole". Si dovrà porre pertanto particolare attenzione nella redazione della attività di indagine, descrivendo compiutamente le ragioni che hanno indotto il personale di polizia giudiziaria alla richiesta delle analisi tossicologiche sui liquidi biologici, come verrà precisato di seguito.

ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE ex art. 187 C.d.S.

Le metodologie di accertamento sono contenute in due differenti norme: il comma 2-*bis* e il comma 3.

L'accertamento clinico-tossicologico ovvero analitico

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla L 120/2010, prevede che i conducenti possano essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale precedenti. Tuttavia, la disposizione sarà operativa solo dopo l'emanazione di un Decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l'analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.

L'accertamento tramite prelievo e analisi di liquidi biologici

La nuova formulazione del comma 3 ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici (prevista dalla precedente formulazione della norma). Sul punto il dettato legislativo è stato altresì accompagnato dal documento interministeriale, tuttora vigente, predisposto dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un disciplinare tecnico denominato "Protocollo operativo per gli accertamenti richiesti dall'art. 187 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni sui conducenti che si presume siano in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti", presentato il 25 febbraio 2005. Il punto 3 del protocollo prevede la visita medica

operata dal medico della struttura pubblica; pertanto la valutazione clinica può integrare le valutazioni della Polizia giudiziaria.

La norma attuale consente di accertare lo stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati. La procedura operativa impartita agli operatori della P.M. di Torino, recependo nota della Procura, dispone che siano descritti compiutamente i comportamenti significativi dell'attualità dello stato di alterazione sia per quanto attiene alle circostanze concrete che sintomatiche.

Le prime potranno contenere, a titolo esemplificativo, il comportamento di guida particolarmente anomalo, l'eventuale dinamica del sinistro stradale, la presenza di siringhe o altri oggetti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti, l'ammissione da parte dei soggetti; le circostanze sintomatiche devono descrivere invece lo stato del soggetto (occhi arrossati, pupille dilatate/ristrette, difficoltà di articolazione del linguaggio/nel coordinamento dei movimenti, equilibrio precario, allucinazioni, stato confusionale, disorientamento, comportamento irrequieto/depresso, sudorazione, nausea/vomito).

L'accertamento effettuato tramite il prelievo e successiva analisi di laboratorio di campioni di *liquidi biologici*, necessita, trattandosi di accertamento sanitario di tipo invasivo, del consenso della persona che vi deve essere sottoposta ; in assenza del consenso non sarà effettuato l'accertamento configurandosi, a fronte del rifiuto, il reato di cui al comma 8, dell'art. 187 C.d.S.

L'Accertamento sanitario va inteso come controllo sulla persona per le sue caratteristiche e per la finalità di assicurazione delle fonti di prova, quale accertamento urgente previsto e regolato dall' art 354, comma 3 c.p.p. , con la conseguente applicazione del regime delle garanzie difensive

In caso di accompagnamento nella struttura sanitaria lo stesso non è di tipo coattivo quindi non vi sono forme o procedure particolari per lo stesso, l'interessato può rifiutarsi, ma in tale evenienza scatta la fattispecie di reato-

Per l'annotazione dell'attività di indagine, anche in questo caso occorre descrivere dettagliatamente le ragioni che hanno indotto il personale operante all'accertamento sanitario ; in caso di incidente stradale vanno riportati tutti gli

elementi utili a provare il nesso causale esistente tra lo stato di alterazione del conducente e le lesioni provocate a terzi coinvolti, ; va allegata copia del modulo di rilievi del sinistro stradale , vanno altresì descritti in modo dettagliato degli indici sintomatici .

Analoga efficacia probatoria ,a sostegno dell'accertamento effettuato dagli agenti operanti, è da attribuire alle sommarie informazioni testimoniali assunte da persone in grado di riferire sui fatti.

Si evidenzia la necessità di procedere sempre alla richiesta degli accertamenti sanitari previsti nei confronti di conducenti di veicoli coinvolti negli incidenti stradali e sottoposti a cure mediche .Per i conducenti, anch'essi coinvolti nel sinistro stradale e presenti sul posto, gli operanti dovranno sottoporre gli stessi ad accertamento preliminare.

Panoramica sulle sanzioni in relazione agli esiti dell'accertamento

Conducenti di cui all'art. 186-bis:

<p>guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 187, comma 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno, aumentati da un 1/3 alla metà; • decurtazione punti 10; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: sospensione documento di guida da 1 a 2 anni aumentata da 1/3 alla metà e confisca del veicolo ex art. 224-ter, C.d.S.; • <u>se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione</u>: sospensione documento di guida da 2 anni a 4 anni ed affidamento del veicolo a persona idonea (in mancanza, sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.); • se la violazione è accertata nei confronti di un conducente di <i>autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus, di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, di autoarticolati e di autosnodati</i> il documento di guida è sempre revocato.
<p>guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale Art. 187, commi 1 e 1-bis</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno, aumentati da 1/3 alla metà e quindi raddoppiati per effetto del comma 1-bis; • decurtazione punti 10; • <u>se il veicolo appartiene al trasgressore</u>: revoca documento di guida e confisca del veicolo ex art. 224-ter, C.d.S.; • <u>se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione</u>: revoca documento di guida ed affidamento del veicolo a persona idonea (in mancanza, sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.).

rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Art. 187, comma 8

- Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
- decurtazione punti 10;
- sospensione documento di guida da 6 mesi a 2 anni;
- se il veicolo appartiene al trasgressore: confisca del veicolo ex art. 224-ter, C.d.S.;
- se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione: in riferimento alle disposizioni fornite dalla Procura della Repubblica (vds. nota 23) **solo qualora si riscontrino evidenti elementi di alterazione del conducente**, secondo la prudente valutazione dell'agente operante, incompatibili con la prosecuzione della guida e la disponibilità del veicolo (da dettagliare sull'annotazione dell'attività di indagine di p.g.), pur non essendo possibile - a seguito del rifiuto - l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione, si procederà all'affidamento temporaneo del veicolo a persona idonea o, in mancanza, al sequestro preventivo dello stesso ai sensi dell'art. 321 C.P.P. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

Conducenti diversi da quelli indicati all'art. 186-bis:

guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 187, comma 1

- Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
- decurtazione punti 10;
- se il veicolo appartiene al trasgressore: sospensione documento di guida da 1 a 2 anni e confisca del veicolo ex art. 224-ter, C.d.S.;
- se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione: sospensione documento di guida da 2 anni a 4 anni ed affidamento del veicolo a persona idonea (in mancanza, sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.).

guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il conducente abbia provocato un sinistro stradale

Art. 187, commi 1 e 1-bis

- Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno, raddoppiati per effetto del comma 1-bis;
- decurtazione punti 10;
- se il veicolo appartiene al trasgressore: revoca documento di guida e confisca del veicolo ex art. 224-ter, C.d.S.;
- se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione: revoca documento di guida ed affidamento del veicolo a persona idonea (in mancanza, sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.).

rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - Art. 187, comma 8

- Ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
- decurtazione punti 10;
- sospensione documento di guida da 6 mesi a 2 anni;
- se il veicolo appartiene al trasgressore: confisca del veicolo con le modalità ex art. 224-ter, C.d.S.;
- se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione: in riferimento alle disposizioni fornite dalla Procura della Repubblica **solo qualora si riscontrino evidenti elementi di alterazione del conducente**, secondo la prudente valutazione dell'agente operante, incompatibili con la prosecuzione della guida e la disponibilità del veicolo (da dettagliare

sull'annotazione dell'attività di indagine di p.g.), pur non essendo possibile - a seguito del rifiuto - l'accertamento del reato di guida in stato di alterazione, si procederà all'affidamento temporaneo del veicolo a persona idonea o, in mancanza, al sequestro preventivo dello stesso ai sensi dell'art. 321 C.P.P. ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.

Differenze tra accertamento di stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti

	Stato di ebbrezza dovuto all'abuso di sostanze alcoliche	Stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti
Soglia minima	Art. 186 > 0,5 g/l [per art. 186 bis C.d.S. > 0 g/l]	Non è prevista una soglia minima
Alterazione	Il superamento della soglia minima integra la presunzione dello stato di alterazione	Non esiste un indice quantitativo che sia sintomatico dell'alterazione dello stato psico-fisico
Accertamento sintomatico	Secondo pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità lo stato di ebbrezza (ex art. 186 C.d.S.) può essere accertato su base sintomatica	Non costituisce prova. Per affermare la sussistenza della contravvenzione ex art. 187 C.d.S. è necessario un accertamento tecnico-biologico
Accertamento	Dispositivo omologato (etilometro) utilizzato dagli operatori di Polizia stradale	A seguito delle risultanze delle analisi di laboratorio dei campioni di liquidi biologici effettuate da personale sanitario, che nel caso riveste la qualifica di ausiliario di P.G. ai sensi dell'art. 348 c.p.

Considerazioni conclusive.

Per la fattispecie dell'art.187 C.d.S. non è richiesto che l'alterazione psicofisica riscontrata nel conducente di un veicolo sia conseguenza di uso di sostanze stupefacenti, a differenza dello stato di ebbrezza che ha provocato lo stato di alterazione, l'alcol si dissolve in fretta, lo stupefacente rimane anche per diverso tempo

La fattispecie di reato si realizza con lo stato di alterazione desumibile dalla condotta o dal contegno di fronte alle forze di polizia e dall'esame dei liquidi o accertamenti biologici, è importantissimo l'accertamento dello stato così come è necessario il riscontro o la risultante della presenza di sostanza stupefacente a seguito di esame; si esclude la prova del reato in assenza di analisi dei liquidi biologici

Non è prevista una soglia minima quantitativa, ma basta la positività accertata .

Non vi è una strumentazione analoga a quella dell'accertamento dello stato di alterazione da uso di bevande alcoliche ed è insufficiente l'accertamento sintomatico.

Sono state sollevate alcune problematiche dalla Procura della Repubblica circa la tenuta dell'impianto probatorio con riferimento alle ipotesi di reato ex art. 187 C.d.S. ; in particolare sull'attualità dell'assunzione dello stupefacente , non superabile, oltre ogni ragionevole dubbio, dalla ricerca medica effettuata soltanto sull'esame delle urine.

I risultati ottenuti da tali esami non sono decisivi , non consentono di stabilire se la sostanza stupefacente sia stata assunta dal soggetto nell'immediatezza del controllo da parte della polizia giudiziaria operante.

Pertanto si richiede che il personale della Polizia Giudiziaria si avvarrà della possibilità di accompagnamento prevista dall'art. 187 comma 3 e 4 C.d.S. e specifica richiesta di sottoposizione del soggetto indagato ad esame del sangue e delle urine, volto a rintracciare gli esiti della condotta criminosa ipotizzata .

Qualora l'accertamento sia effettuato solo sulle urine si evidenzia l'opportunità di descrivere gli eventuali sintomi significativi dell'attualità dello stato di alterazione psicofisica del soggetto

Infine, per le Modalità operative e Garanzie difensive vale interamente quanto sopra già detto per gli atti di accertamento dello stato di ebbrezza .